

INVOICE TO: PRIME INTERIORS

address Bol'shaya Raznochinnaya 14-114 - San Pietroburgo  
country Russia  
VAT

destinazione

data **21/04/2021**

offer n. .80

client rif

forwarder DEPO

responsable ILIA

	code	description	qty	net price	discount	total price
1	LT13	Lederam T1 / table lamp / gold disc / black rod / black base/cable/dimmer / 1x17W LED module	1	€ 515,00	40	€ 309,00
2	LW23	Lederam W2 / wall lamp / gold discs / black rods / black base / 2x17W LED module	2	€ 630,00	40	€ 756,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

a dedurre ns. fattura di anticipo n. 120/2021

total € 1.065,00  
-1.065,00 €

mc 0,10 peso lordo kg. 9,60 colli 3 ddt 212607

non imponibile IVA in base all'art. 8 comma 1 lettera C del DPR 633/72

TOTAL

## DMT Italia s.r.l.

Italy  
Via G. Caccini 1  
00198 Roma  
phone + 39 06 8841005  
dmt@dmt-italia.it

Russia  
Bolshoy Kondratievsky pereulok 8-1  
Moscow 123056  
phone 007 499 2190083  
dmtitaly@gmail.com

Spett.le Agenzia delle Dogane

Io sottoscritto Giovanna Bertolini in qualità di Amministratore Delegato conferisce al dichiarante della CAD Doganaconsulting s.r.l. mandato professionale a rappresentarla in dogana, in rappresentanza diretta o indiretta, e dichiaro sotto la mia personale responsabilità che la merce contenuta nella spedizione di cui a fattura nr. 173 del 21/04/2021 non è vincolato a licenze di esportazione e che la merce riferita alla documentazione in oggetto:

**DICHIARAZIONE DI WASHINGTON** (certificato Y900)

non rientra tra quelle protette dalla Convenzione di Washington, come da Reg. (CE) n. 338/97 e successive modifiche, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche.

**DICHIARAZIONE PER DUPLICE USO** (certificato Y901)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (CE) n. 428/09 e successive modifiche che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use) e pertanto destinata ad uso civile.

**DICHIARAZIONE PER L'OZONO** (certificato Y902)  
non rientra nell'elenco dei beni ritenuti dannosi per l'ozono elencati nel Reg. (CE) n. 1005/09 e successive modifiche.

**DICHIARAZIONE PER BENI CULTURALI** (certificato Y903)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (CE) n. 116/09 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all'esportazione di beni culturali.

**DICHIARAZIONE TORTURA E REPRESSIONE** (certificati Y904-Y906)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni come da reg.to CE 1236/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli inumani o degradanti.

**DICHIARAZIONE PER SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE** (certificati Y916 - Y917)  
non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) 649/12 recante disposizioni in materia di esportazioni e importazioni di sostanze chimiche pericolose.

**DICHIARAZIONE PER MERCE DESTINATA IN** (certificati Y920 - Y921)  
non rientra nell'elenco dei beni previsti dal:  
Reg. (CE) 314/04 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe;  
Reg. (CE) 174/05 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Costa D'Aavorio;  
Reg. (CE) 329/07 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea;  
Reg. (CE) 194/08 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar;  
Reg. (UE) 204/11 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Libia;  
Reg. (UE) 36/12 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Siria;  
Reg. (UE) 267/12 e successive modifiche e attuazioni, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;  
Reg. (UE) 747/14 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan.  
**DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO** del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

**DICHIARAZIONE PER PELLICCE DI CANI E GATTI** (certificato Y922)

non consiste in pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, come previsto dal Reg. (CE) n. 1523/07 che ne vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione.

Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) (certificati Y923)

**DICHIARAZIONE PER GAS FLUORATI AD EFFETTO SERRA** (CERT. Y926)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II del reg.to CE 842/2006 e successive modificazioni

**DICHIARAZIONE PER MERCE CHE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA PER LA PENA DI MORTE, LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANE O DEGRADANTI** (certificati Y904 - Y905 - Y906 - Y908)



## DMT Italia s.r.l.

Italy  
Via G. Caccini 1  
00198 Roma  
phone +39 06 8841005  
dmt@dmt-italia.it

Russia  
Bolshoy Kondratievsky pereulok 8-1  
Moscow 123056  
phone 007 499 2190083  
dmtitaly@gmail.com

non rientra nell'elenco dei beni previsti da Reg. (CE) 1236/05 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti.

Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) (certificato Y923)

(4099) trattasi di articoli diversi da quelli di cui al regolamento (CE) N.1210/2003 (GU L 169) e quindi non soggetto a restrizioni.

(4999) Prodotti, che non contengono o non dipendono da sostanze che riducono lo strato di ozono (reg.to 1005/93)  
(3249) Prodotti che non sono miscugli di sostanze classificate elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 che possono essere usate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

**DICHIARAZIONE Y935** (certificato Y935)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (UE) 1332/13 e successive modifiche, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

DICHIARAZIONE

PER

RUSSIA

(certificato

Y939)

non rientra tra quelle elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 833/14 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

DICHIARAZIONE PER Y923

Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)

COVID-19

Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/402 del 14 marzo 2020

IRAN

Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/1861 del 18/10/2015

Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del 18/10/2015

Roma 21/04/2021

DMT Italia S.r.l.  
Via G. Caccini, 1  
00198 Roma  
P. IVA 04703921009